



NOTAIO

LUCA LORIA

Repertorio n. 2.980

Raccolta n. 1.987

Verbale di assemblea di associazione

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2021 (duemilaventuno), il giorno 6 (sei) del mese di Febbraio, nel mio studio in Lucca, via Geminiani n. 65, alle ore undici e trenta (11:30).

Davanti a me Luca Loria, notaio in Lucca, iscritto al Collegio Notarile di Lucca, è presente il signor:

- GUASTINI GIUSEPPE nato a Lucca il 17 Luglio 1953, ivi residente in centro storico, via S. Nicolao n. 65, codice fiscale GST GPP 53L17 E7150;

della cui identità personale io notaio sono certo, il quale, nella sua veste di Presidente e legale rappresentante della Associazione:

CIRCOLO DEL CINEMA DI LUCCA con sede in Lucca, via della Cavallerizza n. 37, codice fiscale 01639740461;

mi chiede di verbalizzare l'assemblea dell'associazione, convocata in questo giorno, luogo ed ora per discutere e deliberare sul seguente "Ordine del Giorno: adozione di un nuovo statuto, conforme alle attuali novità normative".

Aderendo alla richiesta fattami, io notaio do atto che l'assemblea si svolge come segue.

Con il consenso unanime di tutti i presenti, assume la presidenza dell'assemblea il presidente signor Guastini Giuseppe il quale constata che:

- la presente assemblea è stata convocata, nel rispetto dell'art. 9, 3° comma del vigente statuto, da almeno dieci giorni prima di oggi, mediante avviso affisso presso la sede sociale ed è stato altresì pubblicato sul sito del Circolo www.circolocinemalucca.it;

- sono presenti, su un totale di 14 (quattordici) soci in regola con la quota associativa per l'anno sociale 2020 - 21, 12 (dodici) soci: di questi, 10 (dieci) sono intervenuti di persona mentre 2 (due) sono intervenuti per delega, come risulta altresì dal foglio delle presenze che qui si allega sub "A";

- i soci intervenuti hanno diritto di voto e le deleghe sono regolari, come verificato dal presidente;

- del consiglio direttivo sono presenti i consiglieri Bigongiari Simone, Pennelli Anna Maria, Rocchi Mario, Smaniotto Anna, Toschi Vittorio, il segretario Massagli Luigi ed il presidente Guastini Giuseppe, medesimo; mentre sono assenti giustificati Sesti Eleonora e Vallini Michela;

- la presente assemblea è dunque validamente costituita e può deliberare sull'argomento all'ordine del giorno, essendo presenti almeno tre quarti degli associati.

Ciò constatato, il presidente espone all'assemblea che, a causa dei cambiamenti normativi e regolamentari intervenuti dal momento della approvazione dell'ultimo statuto (5 Febbraio 2007), è oggi necessario adottare un nuovo statuto, più ampio nei contenuti ed aggiornato alla vigente normativa, e che rivesta altresì la forma dell'atto pubblico.

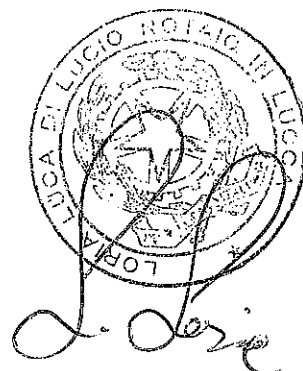
La Associazione, prosegue il presidente, pur attualmente qualificata come APS, deve adattare il proprio statuto per poter essere iscritta nell'istituendo registro del terzo settore, in particolare nella sezione ri-

REGISTRATO A LUCCA

in data 15/02/2021

al n. 1158

serie 1T



servata alle APS.

In considerazione di quanto sopra esposto, precisa il presidente, l'organo amministrativo ha elaborato, anche con la collaborazione di professionisti qualificati, una nuova ed aggiornata versione dello statuto: il presidente ne dà lettura, illustrando i tratti salienti.

In particolare il presidente sottolinea che la decorrenza dell'anno sociale verrà ad essere cambiata, da primo Settembre - trentuno Agosto a primo Gennaio trentuno Dicembre, per evidenti ragioni pratiche ed organizzative: tale modifica, spiega il presidente, opera dall'anno sociale in corso e, quindi, in caso di approvazione dello statuto il prossimo bilancio dovrà comprendere, oltre all'anno 2021, anche l'ultimo quadrimestre dell'anno 2020.

Terminata l'esposizione, si svolge la discussione fra gli associati, moderata dal presidente, al termine della quale l'assemblea unanime delibera:

- di approvare il nuovo statuto sociale, composto da 21 (ventuno) articoli, di cui il presidente ha appena dato lettura;
- di delegare lo stesso presidente a fare quanto necessario ed opportuno per dare piena esecuzione alla presente delibera ed a tutte le attività inerenti e conseguenti, compresa l'iscrizione nell'istituendo registro del terzo settore.

Quindi il presidente proclama approvato il nuovo statuto sociale e mi consegna tale statuto, che io notaio allego al presente verbale sotto la lettera "B", per formarne parte integrante e sostanziale.

Il presidente mi dispensa dalla lettura degli allegati.

Non essendovi altro da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore dodici e venti (12:20).

- Il presente verbale è esente da bollo ai sensi dell'art. 82, 5° comma D.Lgs. 117/2007, essendo il Circolo del Cinema di Lucca iscritto già nel registro regionale della APS.

Il presente verbale, da me notaio dattiloscritto e completato a mano su tre facciate di un foglio fin qui, è stato da me letto al costituito presidente che lo ha approvato e con me lo sottoscrive alle ore tredici (13:00).

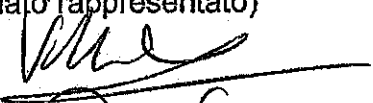
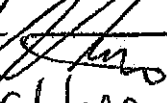
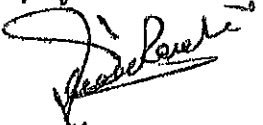
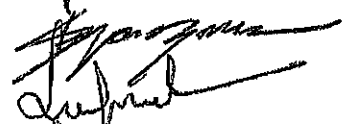
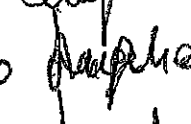
Giuseppe Guastini
Luca Loria

ALLEGATO "A" AL REP. 2980 DEL 6 Febbraio 2021

Foglio delle presenze

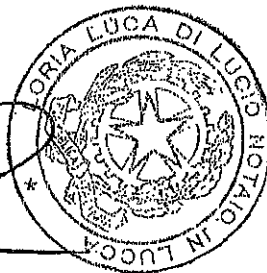
Indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, firma

(aggiungere anche nome e cognome dell'eventuale associato rappresentato)

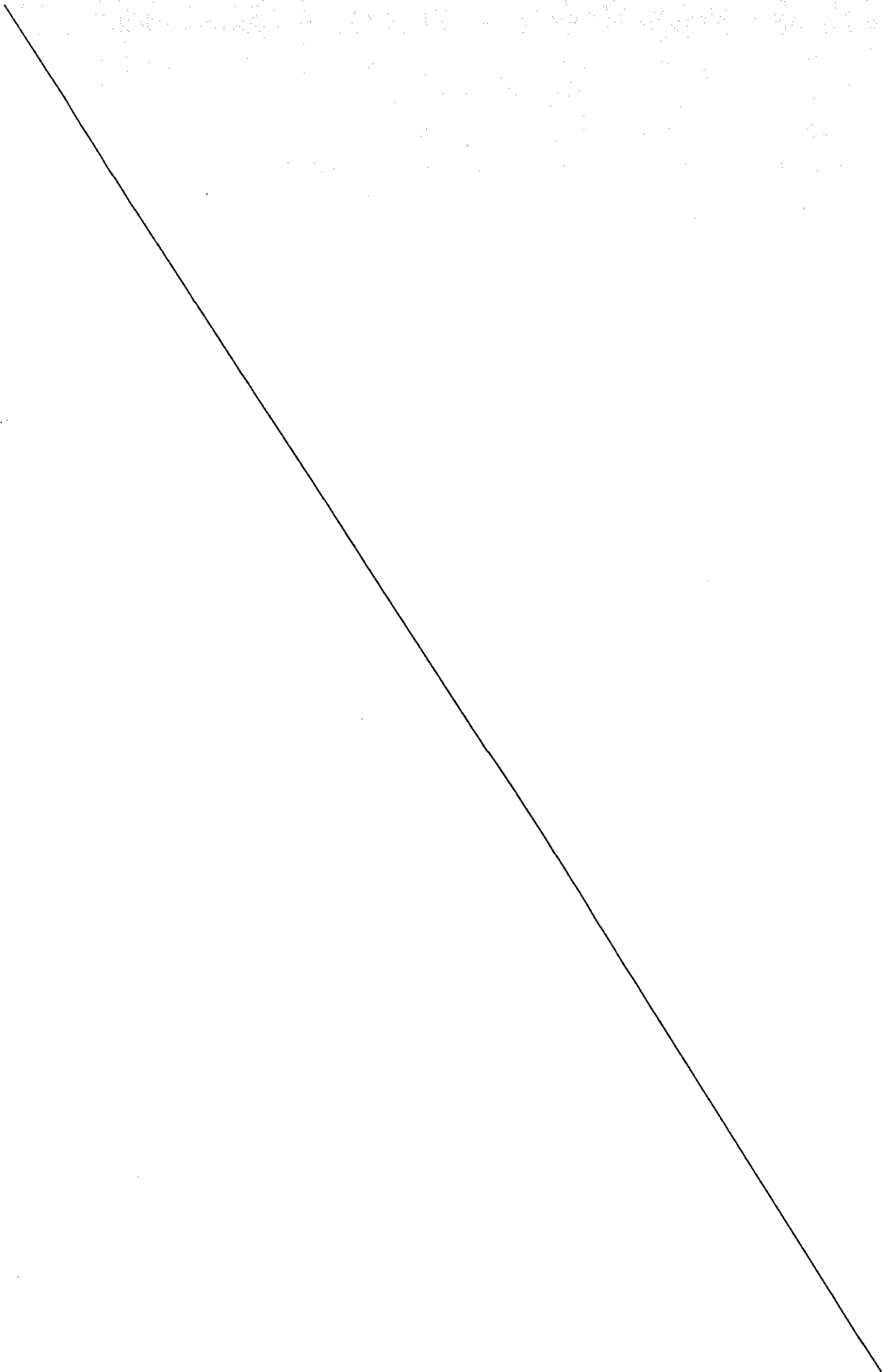
VITTORIO TOSCHI LUCCA 3-10-68 
ANNA SMANIOTTO LUCCA 27-07-75 
ANNA MARIA PENNELLI 10-02-67 
SIMONE BIGANGIANI 28-04-79 
GIOSUPE GUASTINI 17/7/53 Lucca 
Marcello Bertocchini Capannori 16/1/1982 
Ulrich Menzi Lucca 27/1/1941 
Aldo Rocchi Lucca 11/12/1938 
STEFANO BARSOCCI VAREGGIO 26/03/1946 
{ LUIGI MASSAGLI Lucca 25/04/1953 
{ ANNA MARIA CAMILLO B. DONOZZANO 9/7/60 
{ AUCILA MAFFEI LUCCA 6/12/1954 

Giuseppe Guastini

Luca Doria



L. Doria



STATUTO

**Associazione di Promozione Sociale
CIRCOLO DEL CINEMA DI LUCCA APS**

- ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

E' costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione:

CIRCOLO DEL CINEMA DI LUCCA APS, da ora in avanti denominata "associazione", con sede in Comune di Lucca, all'indirizzo comunicato all'Agenzia delle Entrate, e con durata illimitata.

- ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs.117/2017.

L'associazione, apolitica e apartitica, si propone in particolare la promozione e la diffusione della cultura cinematografica, attraverso la proiezione di film e l'organizzazioni di rassegne cinematografiche, riservate ai soci muniti di tessera annuale.

Nell'ambito delle richiamate attività di interesse generale l'associazione potrà a titolo esemplificativo effettuare pubblicazioni, anche on line, organizzare conferenze e seminari, lezioni e mostre, ed adoperarsi per la salvaguardia del patrimonio culturale cinematografico.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

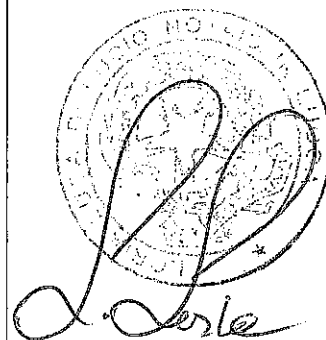
L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

- ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Ter-



zo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- l'impegno a versare la quota associativa annuale.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

- ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale,

spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- non porre in essere atti lesivi del buon nome e della reputazione dell'associazione.

- ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 (tre) mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili né rivalutabili né trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Sono esclusi di diritto i soci che, decorsi 2 (due) mesi dall'inizio dell'anno solare (periodo associativo) non hanno corrisposto la quota per l'anno in corso.

- ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo (se nominato).

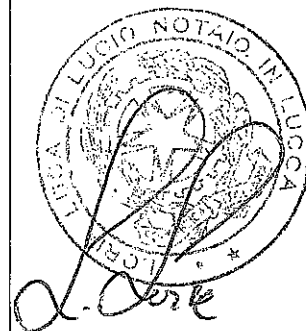
- ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 (tre) mesi, nel libro degli associati e che sono in regola con la quota associativa dovuta per l'anno solare in corso.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita con una delle diverse modalità (lettera, mail, fax, social media, PEC) e con affissione presso la sede sociale almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'Assem-



blea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza di almeno 2/3 (due terzi) dei soci ed il voto favorevole di almeno la metà degli associati.

I soci non in regola con il versamento della quota annuale non sono computati nei quorum costitutivi e deliberativi, salvo che prima dell'adunanza provvedano a regolare l'importo dovuto.

- ART. 8 (Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei

casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;

- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- stipulare contratti anche di edizione e/o di cessione di diritti a titolo gratuito e/o oneroso.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 (tre) e 11 (undici), compreso il Presidente, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

All'interno del Consiglio potranno essere nominati un Segretario ed un Tesoriere.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

- ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

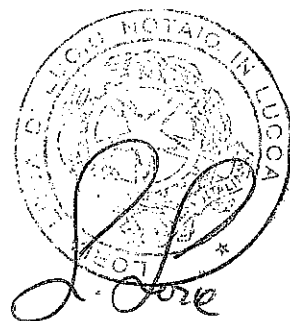
Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniquale volta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni; la firma del Vice Presidente attesta dell'assenza o impossibilità del Presidente.

- ART. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del



Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

- ART. 11 (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

- ART. 12 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate destinata a patrimonio – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

- ART. 13 (Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

- ART. 14 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali a titolo esemplificativo: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, royalties e diritti di autore, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

- ART. 15 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

- ART. 16 (Bilancio sociale e informativa sociale)

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superano i centomila euro annui l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superano un milione di euro annui l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

- ART. 17 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, ove istituiti, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità previa motivata richiesta scritta e con preavviso minimo di dieci giorni.

- ART. 18 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di

tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

- ART. 19 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

- ART. 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio con delibera dell'assemblea.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

- ART. 21 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Giuseppe Guastini
Luca Loria

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE CONSERVATO NEI MIEI ROGITI, MUNTO DELLE PRESCRITTE SOTTOSCRIZIONI, CHE SI RILASCIA PER USO FISCALE.

LUCCA 15 Febbraio 2021